



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Sent. n. 480**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Anno 2007**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2<sup>a</sup> **R.g. n.1443**

Sezione – ha pronunciato la seguente

**Anno 2006**

**SENTENZA**

**In forma semplificata**

sul ricorso n. 1443/2006 proposto da Benito MASCARELLO, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Passoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 68,

**contro**

il Comune di La Morra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giulietta Redi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Torino, via Sacchi n. 44,

**per l'annullamento,**

**previa concessione della misura cautelare ai sensi dell'art.**

**3 legge n. 205/2000**

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.9.2006, pubblicata all'Albo Pretorio in data 3.10.2006, con la quale il Comune di La Morra ha disconosciuto l'inesistenza del debito fuori bilancio ed ha rigettato la richiesta avanzata dal ricorrente Mascarello Benito, attuale Consigliere Comunale di La Morra, nonché da Bosco Giovanni, Gallina Paola e Giordano Andrea, relativa al rimborso delle spese legali

sostenute nel procedimento penale n. 619/04 R.G.A.-3388/2001 R.G.N.R. avanti la Corte d'Appello di Torino conclusosi con sentenza in data 1.12.2005 depositata il 7.12.2005, di piena assoluzione dei medesimi perché il fatto non costituisce reato; - di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale e comunque connesso del relativo procedimento,

**e per il risarcimento dei danni.**

*Visto* il ricorso con i relativi allegati;

*Visto* l'atto di costituzione in giudizio del Comune di La Morra;

*Relatore* alla camera di consiglio del 20 dicembre 2006 il referendario Giorgio Manca ed uditi per il ricorrente l'avv. Passoni e per l'amministrazione resistente l'avv. Redi;

*Ritenuto* che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

*Sentite* sul punto le parti presenti;

*Ritenuto* in fatto e considerato in diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. – Il ricorrente, attualmente consigliere comunale del Comune di La Morra, ha chiesto al comune il rimborso delle spese legali sopportate per un procedimento penale instaurato nei suoi confronti per il reato di diffamazione legato a fatti accaduti nel 2001, durante la sua esperienza di assessore della Giunta Comunale di La Morra. Con il ricorso notificato il 30

novembre 2006 e depositato il 2 dicembre 2006, ha chiesto l'annullamento, previa concessione della misura cautelare ai sensi dell'art. 3 l 205/2000, della deliberazione del Consiglio Comunale di La Morra, meglio indicata in epigrafe, con la quale è stato negato il riconoscimento del debito fuori bilancio costituito dal preteso rimborso degli altri atti, in epigrafe menzionati ed il risarcimento dei danni, deducendo i seguenti motivi di ricorso:

**1° - Violazione di legge in riferimento all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241: Difetto di motivazione – Illogicità ed incongruità della medesima.**

**2° - Violazione dell'art. 51 Cost.; dell'art. 77 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267; dell'art. 3 della legge 14.1.1994 n. 20**

**3° - Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Sviamento di potere.**

2. - Con atto depositato il 20 dicembre 2006, si è costituito in giudizio il Comune di La Morra eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.

3. – L'eccezione di rito sollevata dalla difesa del Comune di La Morra, che deve essere esaminata in via preliminare, è fondata.

Il riparto di giurisdizione nella materia oggetto del presente ricorso deve essere operato alla luce della sentenza della

Cassazione, Sezioni Unite Civili, 13 gennaio 2006, n. 478, secondo la quale *“In tema di rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, ove la pretesa patrimoniale sia fondata sulla funzione onoraria, la giurisdizione deve essere ripartita in base alle norme del diritto comune, attribuendo al g.o. le liti sui diritti soggettivi e al g.a. quelle su interessi legittimi. Ne consegue che con riferimento a funzionari onorari del comune, ossia persone fisiche che prestano la propria opera per conto dell'ente pubblico non a titolo di lavoro subordinato, - nella specie assessore e vicesindaco - in mancanza di specifica disposizione che regoli i rapporti patrimoniali con l'ente rappresentato, la pretesa di rimborso delle spese processuali, ammesso che esista una lacuna normativa, non può che assumere la consistenza del diritto soggettivo perfetto, da esercitare davanti al g.o., in base ad una disposizione di legge, l'art. 1720 c.c., da applicare in via analogica ai sensi dell'art. 12, comma 2, disposizioni preliminari al codice civile”*. Nel caso di specie, come emerge da quanto riferito in fatto, ricorrono tutti gli elementi rilevanti per l'attribuzione della cognizione al giudice ordinario, in quanto il ricorrente fonda la richiesta di rimborso delle spese legali sulla premessa del pregresso svolgimento della funzione di assessore comunale del Comune di La Morra, nel corso del 2001; e della circostanza che il fatto che ha dato origine al procedimento

penale si riferiva alla predetta funzione onoraria.

4. - Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

**Il Tribunale Amministrativo per il Piemonte, Seconda Sezione**, pronunciandosi ai sensi dell'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione;

*Compensa* tra le parti le spese del giudizio.

*Ordina* che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20 dicembre 2006, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe CALVO

Presidente

Antonio PLAISANT

Referendario

Giorgio MANCA

Referendario, Estensore

**Il Presidente**

**L'Estensore**



Il Direttore Segreteria II Sezione

Depositata in Segreteria a sensi di  
Legge il 30 gennaio 2007  
Il Direttore Segreteria II Sezione